



COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotona)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	17	DATA	28/05/2022	OGGETTO
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022				

In data ventotto del mese di maggio duemilaventidue, alle ore 09:33 in continuazione nei locali del Municipio, in seguito a regolare convocazione su disposizione del Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei termini e nei modi di legge si è riunito, in seduta straordinaria ed urgente, il Consiglio Comunale.

RISULTANO PRESENTI

01	GIORDANO SALVATORE	Sindaco	SI
02	RAFFAELE CARIANO	Consigliere	NO
03	GIANLUCA BASILE	Consigliere	SI
04	PIETRO VIGNA	Consigliere	SI
05	ERIK MACCHIONE	Consigliere	NO
06	MARIO AMELIO	Consigliere	SI
07	MARIANGELA ARABIA	Consigliere	SI
08	GIUSEPPE CORIGLIANO	Consigliere	SI
09	ANGELINA RIZZUTI	Consigliere	SI
10	SALVATORE VONA	Consigliere	NO
11	ANTONIO MESSINA	Consigliere	SI

Totale Consiglieri presenti N. 08 su N. 11 Consiglieri in carica su 11 assegnati.

Totale Consiglieri assenti N. 03 (Cariano R. – Macchione E. – Vona S.).

Si dà atto che alle ore 09,39 entra il Consigliere Salvatore Vona, presenti 09, assenti 02.

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott.ssa Stefania Tutino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume le funzioni di Presidente dell'Assemblea il Consigliere Anziano, in qualità di Vice Presidente, Sig. Gianluca Basile, il quale, riconosciuto il numero degli intervenuti (9/11), dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona come da proposta, dando atto del notevole incremento della percentuale di raccolta differenziata che Santa Severina è riuscita a raggiungere dal 2016 ad oggi e quindi del consistente risparmio della spesa e, a cascata, del costo del servizio per i cittadini.

Il consigliere Rizzuti, dopo aver dato lettura delle agevolazioni previste ed aver ricordato le già esplicitate considerazioni fatte in materia di case indicate come “a disposizione”, invita l'Amministrazione a verificare alcune situazioni di anomalia riscontrate in materia, soprattutto portando a riferimento le abitazioni presenti nello stabile in cui dimora, in cui un immobile messo a disposizione risulta, di fatto, locato a soggetti terzi. Lamenta, inoltre, una non corretta effettuazione della raccolta differenziata da parte dei residenti nel fabbricato dove abita.

Il Sindaco replica precisando che i controlli vengono effettuati dagli uffici anagrafe e tributi, nel caso in cui si ricevono richieste di agevolazione, ma che, comunque, verranno effettuate tutte le verifiche per le situazioni segnalate.

Il Consigliere Vigna domanda alla consigliera Rizzuti se quanto da lei denunciato, in merito all'immobile messo a disposizione e di fatto locato, rispetto al quale è stato quasi indicato il nome e cognome dei soggetti, sia frutto di conoscenza diretta e documentata presso gli uffici competenti, e quindi se ha avanzato una richiesta ufficiale, o, diversamente, se sia una sua idea e quindi mera “aria fritta”.

Il consigliere Rizzuti ribatte precisando di non essere la Guardia di Finanza, in quanto non deve essere lei a verificare ma gli uffici competenti.

Il consigliere Vigna contesta, quindi, il fatto che siano state espresse quelle considerazioni in precedenza formulate dalla consigliera Rizzuti, non essendo stato verificato dalla stessa alcunché in relazione a quanto asserito, e ritiene che trattasi di insinuazioni gratuite ed infondate.

Il consigliere Messina domanda se è ancora vigente l'agevolazione nel caso in cui nell'immobile non ci siano mobili.

Il Sindaco precisa che la riduzione è ancora vigente, ma l'immobile non deve avere attivi contratti di utenze (idrico-luce-).

Il consigliere Rizzuti sottolinea che non è necessario scaldarsi o fare minacce, ma che bisognerebbe ringraziare per le segnalazioni, atteso che il costo delle agevolazioni ricade su tutti i cittadini.

Il Sindaco garantisce che saranno verificate le segnalazioni effettuate.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 17.09.2020 il quale all'articolo 14, comma 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale **ovvero** dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*,

- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Santa Severina non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Preso atto che, il Piano Economico Finanziario del Comune di Santa Severina elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad €. **177.228,00** è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022;

Visto l'articolo 27 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per uso stagionale;
- b) agevolazioni per pensionati in AIRE;
- c) agevolazioni residenti all'estero;
- d) agevolazioni per disabilità;
- e) agevolazioni per immobile a disposizione;
- f) agevolazioni per zona non servita tra 500 e 1.000 metri;
- g) agevolazioni per zona non servita superiore a 1.000 metri.

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti agevolazioni:

- a) agevolazioni per uso stagionale;
 - b) agevolazioni per pensionati in AIRE;
 - c) agevolazioni residenti all'estero;
 - d) agevolazioni per disabilità;
 - e) agevolazioni per immobile a disposizione;
 - f) agevolazioni per zona non servita tra 500 e 1.000 metri;
 - g) agevolazioni per zona non servita superiore a 1.000 metri.
- il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Visto il Piano economico finanziario, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dal Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Santa Severina al quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 177.228,00, così ripartiti:

COSTI FISSI €. 47.101,00
COSTI VARIABILI € 130.127,00

Dato atto che:

1. a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2. la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei criteri, per cui:

86,29% a carico delle utenze domestiche;
11,59 % a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 30.06.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2022** di cui alla **Tabella A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B)** relativa alle utenze non domestiche.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "*5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*"
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30

dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267 per come riportati in allegato alla presente deliberazione;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti n. 6 (sei) favorevoli e n 3 (tre) contrari (Rizzuti, Messina e Vona), resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Richiamate le premesse, **di approvare per l'anno 2022** le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere **A) e B)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
2. Di quantificare in **€ 177.228,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario del deliberato;
3. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
4. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
 1. agevolazioni per uso stagionale;
 2. agevolazioni per pensionati in AIRE;
 3. agevolazioni residenti all'estero;
 4. agevolazioni per disabilità;
 5. agevolazioni per immobile a disposizione;
 6. agevolazioni per zona non servita tra 500 e 1.000 metri;
 7. agevolazioni per zona non servita superiore a 1.000 metri.il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il Presidente invita quindi il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di provvedere, a votare l'immediata esecutività del presente punto all'ordine del giorno;

II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 6 (sei) favorevoli e n 3 (tre) contrari (Rizzuti, Messina e Vona), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Utenza domestica 1 componente	29.875,13	0,75	236,72	0,80	0,263724	61,336168
1 .2	Utenza domestica 2 componenti	30.949,97	0,88	227,92	1,40	0,309436	107,338294
1 .3	Utenza domestica 3 componenti	18.377,86	1,00	133,40	1,80	0,351632	138,006378
1 .4	Utenza domestica 4 componenti	13.533,00	1,08	112,00	2,20	0,379762	168,674462
1 .5	Utenza domestica 5 componenti	4.894,00	1,11	38,00	2,90	0,390311	222,343610
1 .6	Utenza domestica da 6 componenti	447,00	1,10	4,00	3,40	0,386795	260,678715

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d	371,00	0,29	2,54	0,181366	0,456591
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	180,00	0,44	3,83	0,275176	0,688482
2 .4	Esposizioni, autosaloni	1.185,00	0,34	2,97	0,212636	0,533888
2 .5	Alberghi con ristorante	750,00	1,01	8,91	0,631655	1,601666
2 .7	Case di cura e riposo	770,00	0,89	7,80	0,556607	1,402132
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	1.786,00	0,90	7,89	0,562861	1,418310
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	812,00	0,94	8,24	0,587877	1,481226
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	69,00	1,02	8,98	0,637909	1,614249
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, id	556,00	0,78	6,85	0,487813	1,231359
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19,00	0,91	7,98	0,569115	1,434488
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	590,00	0,67	5,91	0,419019	1,062384
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	387,00	5,54	48,74	3,464725	8,761527
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	558,00	4,38	38,50	2,739259	6,920779
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f	575,00	0,57	5,00	0,356478	0,898802
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	134,00	2,14	18,80	1,338359	3,379497
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	181,00	0,34	3,00	0,212636	0,539281



COMUNE DI SANTA SEVERINA

(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00 .

Santa Severina, li 26/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Patrizia Cardelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00.

Santa Severina, li 26/05/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Patrizia Cardelli

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Dott. Salvatore Giordano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Sig. Gianluca Basile

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata con il n. 759 all'Albo Pretorio on - line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data 03 GIU 2022

IL RESPONSABILE

F.to Sig. Ammirati Massimo

E' copia conforme all'originale, da servire ad uso amministrativo.

Santa Severina, li 03 GIU 2022

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Ammirati Massimo)



ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Io sottoscritto segretario comunale, sulla base della attestazione del messo comunale e dell'addetto dell'ufficio di segreteria,

ATTESTO CHE

la presente deliberazione, ai sensi del T.U.E.L., é divenuta esecutiva il giorno _____

<> essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.)

<> in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U.E.L.

Residenza Municipale, addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE